Camera di Commercio
Ravenna

Allegato A) alla Delibera n. 46 del verbale di Giunta del 24.3.2014

INTERVENTO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ATTRAVERSO I CONFIDI – ANNO 2014

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Scopo dell'iniziativa

La Camera di commercio di Ravenna, in considerazione delle perduranti difficoltà incontrate dalle imprese nell'accesso al credito bancario in particolare in questi anni di forte crisi economica, ha individuato quale linea strategica prioritaria per sostenere l'economia della provincia il sostegno ai consorzi fidi. La Giunta ha inteso focalizzare il proprio intervento per il 2014 sulla patrimonializzazione dei confidi operanti sul territorio provinciale al fine di ampliare ulteriormente la loro capacità di concessione di garanzie a favore delle imprese della provincia.

Art. 2: Natura dell'intervento e destinatari

Le risorse verranno destinate ai Confidi ex 106 e 107 (TUB D.Lgs. 385/93), operanti in tutto o in parte nella provincia di Ravenna, che non si trovino in stato di fallimento o di altre procedure concorsuali, in regola con il versamento del diritto annuale camerale e con la normativa antimafia, che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi; che prevedano nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori indipendentemente dall'iscrizione ad associazioni di categoria e il carattere mutualistico dell'attività.
L'intervento si compone di due misure:

1. uno strumento ibrido di patrimonializzazione dedicato esclusivamente ai Confidi vigilati ex. art. 107 TUB (di cui agli artt. 7-12);
2. uno strumento per costituire/implementare il fondo rischi dedicato esclusivamente ai Confidi non vigilati ex. art. 106 TUB, (di cui agli articoli 13-18).

In base alla segnalazione S1177 del 19 luglio 2010 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai Confidi non sono richiesti specifici requisiti territoriali per l'ammissione agli strumenti di intervento previsti dal presente regolamento.
I Confidi beneficiari della presente misura di intervento si obbligano inoltre a comunicare qualsiasi modifica apportata allo statuto, trasmettendo alla CCIAA il nuovo testo in vigore.

Art.3: Risorse finanziarie e criteri di ripartizione

La somma stanziata per l'intervento ammonta a € 1.350.000 e sarà ripartita come segue fra gli organismi istanti:

- 80% in maniera direttamente proporzionale all'ammontare dello stock di garanzie in essere al 31/12/2012, calcolato sul valore residuo della garanzia al netto dei rientri, escludendo eventuali garanzie segregate o cappate;
- 20% sulla media dell'operatività, intesa come ammontare delle garanzie erogate, calcolata nel triennio 2010-2011-2012, escludendo eventuali garanzie segregate o cappate.

I dati dovranno essere riferiti alle sole aziende aventi sede legale nella provincia di Ravenna.
La comunicazione dei dati dovrà essere autocertificata congiuntamente dal legale rappresentante e dal presidente del Collegio Sindacale.

Il tetto massimo di finanziamento per singolo Confidi è fissato nel 50% dell'ammontare

complessivo delle risorse stanziate. Eventuali residui derivanti dal raggiungimento del tetto massimo sono riattribuiti agli altri Confidi in modo proporzionale alla somma già assegnata.
Il finanziamento minimo per singolo Confidi è fissato nel 2,5% dell'ammontare complessivo delle risorse stanziate, tenuto conto che tale soglia viene considerata come livello minimo di intervento capace di generare un impatto positivo sulla solidità patrimoniale ai fini della capacità di assegnazione di garanzie alle imprese. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima la somma risultante dal calcolo sarà ridistribuita agli altri Confidi in modo proporzionale alla somma già assegnata.

Art. 4 : Presentazione ed analisi delle domande – Erogazione del finanziamento

La domanda di finanziamento, redatta utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Confidi istante e trasmessa esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo protocollo@ra.legalmail.camcom.it entro e non oltre il **30 maggio 2014**. Ogni altra forma di trasmissione non verrà presa in considerazione.
I finanziamenti verranno assegnati dalla Giunta in base a quanto previsto dal presente regolamento. L'esito delle istanze presentate verrà comunicato a mezzo PEC ai Confidi.

Una volta assegnati i finanziamenti agli organismi ammessi, l'erogazione dei fondi e l'individuazione delle norme relative al loro utilizzo saranno formalizzate attraverso la stipula di una apposita convenzione fra la Camera di commercio di Ravenna ed il confidi beneficiario, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.
A seguito della firma di ciascuna convenzione, il finanziamento sarà erogato al Confidi entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione.

La Camera effettuerà dei controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate e alla documentazione prodotta, in base a quanto disposto dal DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. A tale scopo i Confidi sono tenuti a conservare presso i propri uffici copia della documentazione inerente il presente finanziamento, fino all'estinzione dello stesso.

MISURA DI INTERVENTO A FAVORE DEI CONFIDI CHE ABBIANO LA QUALIFICA DI INTERMEDIARI VIGILATI DALLA BANCA D'ITALIA, COMPROVATA DALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE EX ART 107 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI BANCARIE

Art.5: Natura delle risorse – Strumento ibrido di patrimonializzazione

L'erogazione del finanziamento come "strumento ibrido di patrimonializzazione" consente ai Confidi di compensare le perdite che riducono il patrimonio di vigilanza al di sotto di una soglia minima determinata.
Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono passività rimborsabili nel computo del patrimonio di vigilanza e, precisamente, nel patrimonio supplementare quando il relativo contratto risponde ad alcune condizioni:
a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo stabilito dalla normativa di vigilanza, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire al Confidi di continuare l'attività;
b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Art. 6 Norme per l'utilizzo del finanziamento

Il prestito è subordinato quale strumento ibrido di patrimonializzazione ai sensi del Capitolo V, Parte prima, Sez. II, Allegato A, Circ. Banca Italia 216/96 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di liquidazione volontaria del Confidi ovvero nel caso in cui il Confidi sia sottoposto a

procedura concorsuale il finanziamento sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.
In caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato, dalle riserve e dei fondi che compongono il patrimonio di vigilanza del Confidi al di sotto del 10 per cento del coefficiente di vigilanza, le somme rivenienti dal prestito oggetto del presente regolamento e dai relativi interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite nella misura necessaria a mantenere il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sopra del livello citato.
Inoltre, l'assenza di avanzo di gestione comporta la sospensione della capitalizzazione degli interessi.
Nel caso in cui il Confidi utilizzi più di un prestito subordinato al fine del mantenimento del coefficiente patrimoniale di vigilanza è tenuto a utilizzare il prestito oggetto del presente regolamento in misura proporzionale rispetto alle altre linee in essere.
E' sospesa la remunerazione del prestito subordinato in caso di bilancio in perdita del confidi.
La durata minima del finanziamento è di 10 anni ed il rimborso, alla scadenza, è subordinato al nulla-osta della Banca d'Italia.
Il rimborso avviene alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale sottoscritto, decurtato delle somme utilizzate a copertura delle perdite aziendali ed incrementato per effetto della capitalizzazione degli interessi.
Non viene previsto un rimborso anticipato.

Art.7: Obblighi di comunicazione dei destinatari dell'intervento

Destinatari del finanziamento oneroso sono i Confidi 107 italiani (TUB D.lgs. 385/93) operanti in tutto o in parte nella provincia di Ravenna aventi i requisiti generali indicati all'art. 2.
I beneficiari devono:

- comunicare la data e numero di iscrizione all'elenco ex art. 107 del TUB;
- prevedere che il loro statuto sia predisposto per l'emissione degli strumenti finanziari. Nel caso in cui alla data della domanda lo statuto del Confidi non preveda tale ipotesi, ove questo risulti tra i beneficiari del presente finanziamento, l'erogazione sarà sospesa sino all'adeguamento dello statuto;
- trasmettere copia delle delibere dell'organo amministrativo che comprovano la compatibilità di detti strumenti nel patrimonio di vigilanza;
- Possedere i suddetti requisiti e quelli ulteriori richiesti nei successivi articoli del presente regolamento in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del finanziamento;
- trasmettere, entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio, a mezzo di autocertificazione, il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo calcolato secondo le disposizioni di vigilanza applicate ai Confidi (Cir. Banca d'Italia 216/96 e successive modifiche e integrazioni);
- Entro lo stesso termine il Confidi, al ricorrere delle condizioni di cui all'artt. 6 e 9, è tenuto a comunicare alla Camera di commercio di Ravenna la sospensione della capitalizzazione degli interessi, il valore delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente e l'utilizzo in misura proporzionale del prestito.

Le comunicazioni di cui ai due punti precedenti dovranno essere sottoscritte congiuntamente dal legale rappresentante e dal presidente del Collegio Sindacale.

Art. 8: Interessi sul finanziamento

Sulle consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono rilevati interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi), pari al tasso di rendimento dei BOT annuali rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare successivo.
Gli interessi, come sopra determinati, sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento.
Le consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto ridotto per effetto della copertura delle perdite di esercizio ed incrementato dagli accantonamenti d'esercizio, nonché dagli interessi maturati nel corso

dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al precedente comma.

Art. 9: Sospensione degli interessi sul finanziamento

L'obbligo della capitalizzazione degli interessi è sospeso – senza che ciò costituisca inadempimento agli obblighi ed agli impegni previsti del presente regolamento - se per effetto di perdite di bilancio il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo del Confidi si riduce al di sotto del livello stabilito.
Tale obbligo riprende a decorrere se per effetto di avanzi di gestione e/o eventuali nuovi versamenti di capitale sociale, l'utilizzo delle somme rivenienti dal prestito oggetto del presente regolamento non sia più necessario per mantenere il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo del Confidi al di sopra del livello stabilito.
L'obbligo della capitalizzazione degli interessi è altresì sospeso – senza che ciò costituisca inadempimento agli obblighi ed agli impegni previsti dal presente regolamento – qualora il consiglio di amministrazione del Confidi mutuatario comunichi alla Camera di commercio di Ravenna, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, che dalla situazione annuale dei conti del Confidi non risultino avanzi di gestione.

MISURA DI INTERVENTO A FAVORE DEI CONFIDI EX ART 106 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI BANCARIE

Art.10: Natura delle risorse – Strumento di costituzione/implementazione del fondo rischi

L'erogazione del finanziamento per la costituzione e/o implementazione del fondo rischi è una misura dedicata in via esclusiva ai Confidi ex. art. 106 TUB 106. Le risorse potranno essere utilizzate non a copertura di perdite di esercizio bensì alla copertura delle insolvenze relative a garanzie rilasciate in favore di imprese aventi sede legale in provincia di Ravenna, autocertificate dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale.

Art.11 Norme per l'utilizzo del finanziamento

Il finanziamento dovrà essere esclusivamente utilizzato a copertura delle insolvenze derivanti da garanzie rilasciate in favore di imprese aventi sede legale in Ravenna e provincia.

Devono intendersi esclusi gli interventi di garanzia per i quali sia prevista l'attivazione di una garanzia reale di natura ipotecaria, in quanto trattasi di investimento di natura immobiliare. Devono intendersi altresì escluse, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 05/08/1996, tutte quelle garanzie rilasciate dal Confidi rispetto alle quali il rischio di insolvenza sia limitato ad uno specifico fondo monetario vincolato (garanzie c.d. cappate).

Con riferimento ai commi precedenti, il Confidi trasmette alla Camera di commercio di Ravenna, entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio, a mezzo di autocertificazione firmata dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, l'elenco degli utilizzi effettuati a seguito delle sofferenze su crediti subite e pagate nell'anno, specificando ogni dettaglio utile alla precisa individuazione della pratica di insolvenza.

Eventuali recuperi a fronte dei crediti di cui al comma precedente dovranno essere accantonati a ripristino del finanziamento in parola fino a concorrenza del valore nominale iniziale.

La durata minima del finanziamento è di 10 anni ed il rimborso avviene alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale sottoscritto, decurtato delle somme utilizzate a copertura delle perdite aziendali ed incrementato per effetto della capitalizzazione degli interessi.
Non viene previsto un rimborso anticipato.

Art.12: Obblighi di comunicazione dei destinatari dell'intervento

Destinatari del finanziamento oneroso sono i Confidi 106 italiani (TUB D.lgs. 385/93) operanti in

tutto o in parte nella provincia di Ravenna aventi i requisiti generali indicati all'art. 2.
I beneficiari devono:

- trasmettere alla Camera di commercio di Ravenna, entro il mese successivo all'approvazione, il proprio bilancio di esercizio correlato degli allegati obbligatori previsti per legge.
- Entro lo stesso termine comunicare alla Camera di commercio di Ravenna, a mezzo autocertificazione firmata dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, il valore della consistenza del fondo al 31 (trentuno) dicembre, unitamente all'elenco di cui all'art.11.

Le comunicazioni di cui ai due punti precedenti dovranno essere sottoscritte congiuntamente dal legale rappresentante e dal presidente del Collegio Sindacale.

Art. 13: Interessi sul finanziamento

Sulle consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono rilevati interessi ad un tasso annuale lordo posticipato,
calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi), pari al tasso di rendimento dei BOT annuali rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare successivo.
Gli interessi, come sopra determinati, sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento.

Le consistenze al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto, ridotto per effetto della copertura delle insolvenze relative a garanzie rilasciate in favore delle imprese aventi sede legale in Ravenna e provincia, ed incrementato da eventuali recuperi sui crediti, nonché dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al precedente comma.

Art. 14: Organismi che attivano misure in favore del settore agricolo

In ragione della peculiarità della situazione creditizia nel settore agricolo per il quale non si riscontrano forti criticità sul fronte delle insolvenze, i Confidi ex. art. 106 TUB che attivino misure in favore delle imprese agricole potranno optare sulla finalizzazione delle risorse ad essi destinati o a fondo rischi o ad abbattimento tassi, potendo destinare al fondo rischi una percentuale pari al 35% e comunque una somma non inferiore a 50.000 euro.

Le risorse finalizzate all'abbattimento dei tassi d'interesse destinato alle imprese agricole dovranno essere utilizzate secondo le norme e le condizioni previste nell'apposito disciplinare allegato al presente regolamento, formulato sulla base del Reg. UE n. 1408/2013 (aiuti de minimis settore agricolo).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 : Regolamento generale
Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera della Giunta camerale n. , e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a
carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

Art.16 : Norme per la tutela della privacy
La presentazione della domanda di finanziamento comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.

Disciplinare per interventi destinati alle imprese agricole della provincia di Ravenna in regime di " de minimis" ai sensi del Reg. UE 1408/2013 (de minimis agricolo), allegato A) al regolamento "Intervento a sostegno dell'accesso al credito delle imprese della provincia di Ravenna attraverso i confidi".

PREMESSO CHE

- Con deliberazione della Giunta n. 46 del 24.3.2014 è stato approvato il regolamento per la concessione di contributi ai Confidi finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese della provincia di Ravenna;
- che tale intervento è fondato sulla considerazione che per superare le attuali diffuse criticità nell'accesso al credito bancario da parte delle imprese occorra favorire l'incremento della capacità dei consorzi/cooperative di garanzia collettiva fidi (in seguito Confidi) operanti nella provincia di concedere garanzie a favore delle imprese nei confronti degli istituti di credito e che sia necessario agire sulla patrimonializzazione degtli organismi;
- che l'intervento si compone di due misure: uno strumento ibrido di patrimonializzazione dedicato esclusivamente ai Confidi vigilati ex. art. 107 TUB (di cui agli artt. 7-12) e uno strumento per costituire/implementare il fondo rischi dedicato esclusivamente ai Confidi non vigilati ex. art. 106 TUB, (di cui agli articoli 13-18);
- che l'art. 14 del predetto regolamento prevdede, in ragione della peculiarità della situazione creditizia nel settore agricolo per il quale non si riscontrano forti criticità sul fronte delle insolvenze, che i Confidi ex. art. 106 TUB che attivino misure in favore delle imprese agricole possano optare sulla finalizzazione delle risorse ad essi destinati o a fondo rischi o ad abbattimento tassi, potendo destinare al fondo rischi una percentuale pari al 35% e comunque per un ammontare minimo di risorse pari ad almeno 50.000;
- la Regione Emilia-Romagna ha realizzato un intervento per aiuti de minimis approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2106 del 30/12/2013 "Programma operativo regionale per un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli";
- le risorse finalizzate all'abbattimento dei tassi d'interesse destinato alle imprese agricole dovranno essere utilizzate secondo le norme e le condizioni previste nell'apposito disciplinare allegato al regolamento, formulato sulla base del Reg. UE n. 1408/2013 (aiuti de minimis settore agricolo);

si precisano le condizioni di utilizzo del contributo da destinare all'abbattimento tassi in regime de minimis agricolo per l'esercizio 2014.

1. Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto in "*de minimis*" le imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:
-siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art.2135 del c.c.;
-esercitino attività agricola in forma prevalente;
-richiedano un prestito non inferiore a 6.000;
-siano iscritte alla C.C.I.A.A. di Ravenna, -sezione speciale imprese agricole ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
-siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata;
-presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
-non abbiano procedure fallimentari in corso;
-non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e da Regolamento (CE) n.800/2008 (art.1,paragrafo7) per le piccole e medie imprese;
-siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali e presentino prima della concessione dell'aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

-abbiano provveduto al versamento di somme e sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti Pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
-sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti "*de minimis*" ricevuti nell'arco dei tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due precedenti) e si impegnino a comunicare ulteriori contributi "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul presente disciplinare.

2. Investimenti ammissibili e importo finanziamento

Le spese riconoscibili ai fini della concessione del contributo sono:

- per i prestiti a breve: quelle anticipate dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino alla vendita dei prodotti, così come previsto dal Programma operativo regionale per un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- per i prestiti a medio e lungo termine: sia quelli finalizzate all'acquisto di terreno per prima formazione che a scopo di arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

L'importo del finanziamento ammissibile non può essere inferiore a € 6.000 nè superiore a € 150.000 e la garanzia verrà concessa dal Confidi con fondi privati non rientranti nel fondo di cui alla legge Regionale n.43/1997 e sue modifiche, pertanto priva di natura di aiuto di Stato e non conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti "*de minimis*".

3.Entita' e limiti dell'aiuto

Il contributo per l'abbattimento del tasso di interesse sarà:

- sui prestiti a breve di cui al punto 1) art. 2: 1,80 punti
- sui prestiti a medio/ lungo termine di cui al punto 2) art. 2: 2%

Esso è calcolato ed erogato direttamente in un'unica soluzione dal Confidi ed il contributo sarà calcolato in forma attualizzata al momento dell'erogazione utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea e su internet al sito dell'Unione stessa.
Il regolamento UE 1408/2013 prevede che l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una singola impresa non possa superare complessivamente i 15.000 Euro, pertanto il contributo erogabile sarà pari all'importo che non porti a superare il sopraindicato tetto di € 15.000.

4.Istruttoria delle domande, criteri di priorita' e approvazione graduatorie

Il Confidi istruisce le istanze ed approva le graduatorie di ammissibilità delle domande presentate a partire dal 1 aprile 2014 fino ad esaurimento dei fondi, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
Da parte delle aziende in possesso dei requisiti di cui al punto 1, l'ordine di ammissibilità è determinato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri:
1) aziende ricadenti nelle zone svantaggiate condotte da giovani agricoltori;
2) aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
3) aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani agricoltori;
4) aziende ricadenti nelle altre zone.
La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo del Confidi) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

5.Concessione del contributo alle imprese associate

Il Confidi utilizza le risorse assegnate dalla Camera di Commercio di Ravenna per concedere, sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 4, il contributo sugli interessi dei prestiti contratti dalle aziende con gli Istituti bancari convenzionati.
Allo scopo l'organismo di garanzia delibera il proprio nulla-osta alla erogazione del prestito da parte della banca e concede sullo stesso l'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi. In particolare l'atto assunto deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto *de minimis* di cui al Reg.UE n.1408/2013;

6. Rendicontazione

Il Confidi rendiconterà l'utilizzo della somma assegnata attraverso la presentazione di uno specifico tabulato contenente:

- l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, e liquidati in regime di *de minimis* ;
- l'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUAA;
- l'ammontare del prestito ammesso all'aiuto ed erogato dalla banca;
- la sua durata (data erogazione e data scadenza);
- il contributo liquidato all'azienda e la data di liquidazione.

Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di aver percepito aiuti *de minimis* nell'arco del triennio fiscale, andranno inoltre indicati l'importo di tali somme, l'intervento a cui sono riferite e l'Ente Pubblico che le ha erogate.

7. Obblighi, verifiche ed esclusioni

Il Confidi nella gestione del fondo erogato dalla Camera di Commercio deve attenersi a a quanto stabilito dal regolamento UE n. 1408/2013 e dalla L.R. 43/1997 e sue modifiche.
L'organismo ha inoltre l'obbligo di:

- informare l'impresa per iscritto dell'importo del contributo e che questo è stato concesso dalla Camera di Commercio di Ravenna e del fatto che lo stesso si configura come aiuto de minimis;
- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione dell'impresa attestante ogni altro aiuto de minimis percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti;

Il diritto al finanziamento viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi d'inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. A tal riguardo, il Confidi si impegna a segnalare tempestivamente all'ente camerale il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale.
Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza, per qualsiasi motivo, l'impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata.
L'ente camerale si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e di verifica a campione ai sensi del DPR. 445/2000 , per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo nel rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei fondi camerali prendendo visione dei fascicoli delle imprese finanziate chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione ad essi inerente. Qualora si accerti che non sussistano le condizioni previste dalle presente regolamento l'ente camerale procederà alla revoca del contributo.
Ai sensi della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente disciplinare è assegnato al Dirigente dell'Area sviluppo Economico.

8. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento al Reg. UE n. 1408 della Commissione del 18 Dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 532/1 del 24/12/2013, alla Legge regionale 43/1997 e sue modifiche, e alle disposizioni previste dal regolamento camerale per la concessione di contributi ai confidi finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese della provincia di Ravenna, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 46 del 24.3.2014.

Eventuali ulteriori precisazioni operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente intervento saranno fissate con atto del Segretario generale.

_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi

Documento Firmato Digitalmente